



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CAPOBIANCO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) LIPANI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore DAMIANO LIPANI

Seduta del 13/07/2021

FATTO

In relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 30/09/2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 28/09/2020, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso della somma di € 1.741,78, a titolo di commissioni finanziarie e accessorie, commissioni di mediazione, spese contrattuali e di istruttoria, spese per il pagamento delle rate;
- oltre interessi legali dal reclamo;
- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 e le spese di procedura per € 20,00.

Costitutosi, l'intermediario precisa in primo luogo di aver incorporato la società con cui il ricorrente ha sottoscritto il contratto, subentrando a titolo universale in tutti i suoi rapporti. Si oppone poi alle pretese del cliente, eccependo:

- che i contratti a suo tempo sottoscritti tra le parti indicano i costi c.d. recurring, sui quali calcolare il rimborso pro rata temporis;
- l'univocità dell'articolo 125 sexies, comma 1, del TUB nel disporre che la riduzione del costo totale del credito in caso di estinzione anticipata non riguarda indifferentemente l'intero costo totale del credito, bensì certe sue componenti e corrisponde all'esatto importo sia degli interessi che dei costi "dovuti per la vita residua del contratto";
- per quanto riguarda la sentenza della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019, che l'avallo del Regolatore secondario in merito alla previsione dell'art. 125 sexies del TUB – che in caso di estinzione anticipata riconosce al cliente il rimborso soltanto degli



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

interessi e dei costi che siano “dovuti per la vita residua del contratto” – ha creato nei finanziatori un “legittimo affidamento” circa la correttezza del loro operato;

- la non diretta applicabilità della Direttiva 2008/48 nel nostro ordinamento (al riguardo, richiama la sentenza n. 10489/2019 del Trib. di Napoli), nonché l’insussistenza di un obbligo di interpretazione della normativa nazionale in modo conforme alla sentenza della CGUE;
- la natura up-front delle commissioni rete esterna, stante anche le evidenze documentali che attestano l’intervento e lo svolgimento di attività, fin dalla fase di promozione e collocamento del prestito, del soggetto che ha intermediato il credito (allega fattura del 03/11/2015, nonché contabile del bonifico effettuato);
- la natura up-front anche delle “commissioni di attivazione”, in quanto remunerative di attività che si svolgono ed esauriscono tutte nella fase iniziale di instaurazione del rapporto;
- la natura non retrocedibile anche delle spese di istruttoria/notifica, remunerative di un’attività effettuata nella fase istruttoria prodromica alla stipula del contratto;
- la congruità di quanto restituito in sede di conteggio estintivo sulla base del pro rata temporis, pari a € 1.249,78, a titolo di commissioni di gestione e costi incasso rate;
- l’infondatezza della richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva, non essendo obbligatoria l’assistenza legale davanti all’ABF e vista la serialità del contenzioso.

Tutto ciò posto, chiede pertanto di rigettare il ricorso in quanto totalmente infondato in fatto e in diritto.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l’importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l’importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l’intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Il Collegio richiama altresì i principi, ai quali ritiene di attenersi, enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 *sexies* TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., *ex multis*, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 *sexies* TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- “Priva di giuridico fondamento” si rivela l’opinione che sostiene una presunta “inapplicabilità della Direttiva ai ricorsi riconducibili all’art.125 sexies TUB [...], per la semplice ragione che la stessa [Direttiva], lungi dal risultare inattuata o parzialmente recepita, è stata compiutamente trasposta nell’ordinamento interno. Non si versa in definitiva nel caso di scuola di una norma nazionale (l’art.125 sexies TUB) disapplicabile dal giudicante in parte qua (per quanto attiene cioè alla retrocedibilità dei costi up front) per incompatibilità con il diritto comunitario (l’art.16 della direttiva, secondo la interpretazione datane dalla CGUE) e di conseguente limitazione del diritto dei consumatori a invocare l’applicazione di una direttiva autoesecutiva (relativamente alla retrocessione dei costi up front) nei soli rapporti verticali (con conseguente azionabilità limitata di una pretesa risarcitoria verso lo Stato per parziale attuazione della Direttiva), trattandosi invece, giova ancora ribadirlo, di una norma nazionale perfettamente recettiva della Direttiva stessa e perciò operante nei rapporti orizzontali di prestito tra clienti e banche”.

- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

- “La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

Ciò premesso, il Collegio accerta la natura up-front delle commissioni di attivazione, delle spese di istruttoria e delle commissioni rete esterna in quanto tutte corrispettive di attività prodromiche alla conclusione del contratto; mentre riconosce natura recurring alle commissioni di gestione, in quanto remunerative di attività destinate a svolgersi in corso di esecuzione del rapporto (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, n. 10074/20).

Stessa natura recurring hanno le commissioni incasso rate in quanto remunerative di attività relative alla gestione del prestito (cfr. la recente decisione del Collegio di Bari, n. 7817/2020).

Dalla documentazione in atti risultano integralmente rimborsate le commissioni di gestione.

Pertanto, in considerazione di tutto quanto sopra esposto e del rimborso effettuato dall’intermediario, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso, secondo il seguente prospetto:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	56
rate residue		64

TAN	▶	4,50%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	53,33%
- in proporzione alla quota interessi	30,60%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	C) commissioni di attivaz. (up front)	€ 1.158,91	€ 618,09 <input type="radio"/>	€ 354,66 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 354,66
<input type="radio"/>	D) comm. di gestione (recurring)	€ 2.227,86	€ 1.188,19 <input checked="" type="radio"/>	€ 681,79 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>	€ 1.249,78	-€ 61,59
<input type="radio"/>	E) spese istrutt. / notifica (up front)	€ 450,00	€ 240,00 <input type="radio"/>	€ 137,71 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 137,71
<input type="radio"/>	F) comm. rete esterna (up front)	€ 1.564,80	€ 834,56 <input type="radio"/>	€ 478,87 <input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 478,87
<input type="radio"/>	G) comm. incasso rate (recurring)	€ 207,60	€ 110,72 <input checked="" type="radio"/>	€ 63,53 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 110,72
<input checked="" type="radio"/>			€ 0,00 <input type="radio"/>	€ 0,00 <input type="radio"/>	<input type="radio"/>		€ 0
							€ 0
tot rimborsi ancora dovuti							€ 1.020
interessi legali						si	

Non meritevole di accoglimento è infine la richiesta di refusione delle spese di assistenza difensiva in ragione della natura seriale della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.020,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI